



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) - Tel. 049 5952124 - C.F. 81001730282

www.icsanmartinodilupari.edu.it - Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER INTERVENTI FACOLTATIVI ED INTEGRATIVI,
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROGETTO **Imparo se so come fare**" a.s. 2020/2021**
- Convenzione prot.nr. 3762 del 27/08/2020
CIG: Z052E1505E

Tra l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari, per il quale interviene GIORGIO MICHELAZZO nella sua qualità di Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari (PD), codice fiscale 81001730282, d'ora in poi identificato come "istituto"

e

BONATO ERICA, nata ila, residente in via (PD) – C.F.-
d'ora in poi identificata come "esperto",

premess

- Il Decreto nr. 129/2018 art. 43 comma 3;
 - che la scuola ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza necessaria presso il personale scolastico;
 - che il progetto è inserito nel Piano dell'offerta formativa e approvato dal Collegio Docenti;
 - che la prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte dell'esperto;
 - che l'esperto intende offrire la propria opera per lo svolgimento delle attività indicate nel Progetto;
- Vista la Convenzione per l'attuazione del Progetto prot.nr. 3762 del 27/08/2020
- Vista la determina dirigenziale prot.nr. 479 del 22/01/2021;

1

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE E FINALITA'

L'esperto si impegna a prestare la propria attività secondo i tempi, le modalità organizzative e gli obiettivi previsti in Convenzione, che nello specifico prevedono un intervento fino a un massimo di **ore 30** presso l'I.C. di Tombolo.

La prestazione di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte dell'esperto e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del c.c.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Le prestazioni oggetto del presente contratto si svolgeranno nel normale periodo delle attività didattiche:
dal 1 febbraio al 5 giugno 2021.

INFORMATIVA AI SENSI del Reg.to UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Reg.to UE 2016/679, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Istituto per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: icsanmartinodilupari.edu.it.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni oggetto del presente contratto la scuola corrisponderà all'esperto il **compenso lordo di qualsiasi ritenuta fiscale, previdenziale e oneri di legge di euro 30,00 orarie, per il numero effettivo delle ore svolte e fino a un massimo di 30 ore.**

L'esperto dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità limitatamente all'incarico conferito.

L'importo verrà liquidato a seguito presentazione di fattura elettronica, al termine della prestazione, emessa ai sensi del D.M. 55 del 3/04/2013. A tale fine si comunica il seguente **codice univoco ufficio: UFYMWC.**

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Per quanto non previsto, si applicano le pertinenti disposizioni di cui al codice civile, in quanto compatibili.

ART. 4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La scuola si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. In caso di risoluzione del contratto, la scuola ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART. 5 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro erariale.

ART. 6 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA – PRIVACY

Ciascuna delle parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.

Per l'effetto, le parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento UE 679/2016 nell'esecuzione del presente Contratto, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

L'esperto:

- deve trattare i dati personali, secondo le istruzioni del Cliente e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per le sole finalità contrattuali. Nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, dovrà informare immediatamente per iscritto il Cliente.
- deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate al trattamento ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
- Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
- deve mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE.
- deve informare tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Cliente di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica deve essere

INFORMATIVA AI SENSI del Reg.to UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Reg.to UE 2016/679, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Istituto per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: icsanmartinodilupari.edu.it.

accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Cliente, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Cliente ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Cliente debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di Controllo, il fornitore supporterà il Cliente nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del fornitore.

- deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Cliente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali.
- deve assistere il Cliente nel caso di richieste formulate dall'Autorità di Controllo in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Cliente.
- deve trattare i dati personali per tutta la durata del contratto e successivamente per adempiere ad eventuali obblighi legali di conservazione.
- è autorizzato in via generale ad avvalersi di sub fornitori per gestire attività di trattamento specifiche, a condizione che informi preventivamente e per iscritto il Cliente. I sub-fornitori devono rispettare in uno specifico accordo obblighi analoghi a quelli richiesti dal Cliente al fornitore Iniziale. Spetta al fornitore Iniziale assicurare che il sub-fornitore presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-fornitore degli obblighi in materia di protezione dei dati, il fornitore Iniziale è interamente responsabile nei confronti del Cliente di tali inadempimenti. il Cliente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-fornitore, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.

accetta di mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Cliente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche ispettive circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali

3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Giorgio Michelazzo		L'esperto Dott.ssa Erica Bonato
---	--	------------------------------------